



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA (EX SECONDA) CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone di:

Dott. Roberto GENTILE Presidente
Dott. Maria DELLE DONNE Consigliere rel.
Dott. Marco Emilio Luigi CIRILLO Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5826 R.G.A.C. dell'anno 2017,
posta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2020 e vertente

TRA

CO.NA.C. 2000 – CONSORZIO NAUTICO (P.I. 01921980593) , CERASOLI DANIELE IN PROPRIO (C.F. CRSDNL70M24L120Y), PETRUCCI LUIGI IN PROPRIO (C.F. PTRLGU54S10H836V), RAPPRESENTATI E DIFESI – PER PROCURA IN ATTI – DAGLI AVV.TI R.MOLLE , A.CAMPAGNA, L.PRINCIPATO E P.SERRECCHIA;

Appellante

E

MOY GROUP SRL UNIPERSONALE (C.F. 02767480599), RAPPRESENTATA E DIFESA- PER PROCURA IN ATTI – DAGLI AVV.TI R.MAGGIORE E M.SCARCHILLI;

Appellata

Oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

Conclusioni: All'udienza del 16 gennaio 2020, i procuratori delle parti hanno



precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti difensivi.

Per la parte appellante:” 1) dichiarare la nullità del lodo per violazione delle regole di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 829 cpc; 2) dichiarare la nullità del lodo per violazione di contraddittorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 829 n. 9 cpc; 3) in via subordinata: dichiarare la nullità del lodo nei confronti dei sigg.ri Cerasoli Daniele e Luigi Petrucci per non aver mai sottoscritto clausola compromissoria e comunque perché non estensibile a loro alcuna domanda arbitrale”, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Per la parte appellata: dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione e comunque rigetto della stessa con vittoria di spese. Parte appellata, inoltre, ha chiesto la correzione di errore materiale contenuto nella parte dispositiva del lodo lì ove i convenuti vengono condannati al rimborso delle spese della somma di Euro 5.000,00 in contrasto con la motivazione dove si dettaglia precisamente che la restituzione delle spese è invece dovuta negli importi 10.879,31.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 1. - CO.NA.C. 2000 – CONSORZIO NAUTICO, CERASOLI DANIELE in proprio e PETRUCCI LUIGI in proprio hanno impugnato il lodo arbitrale reso il 5 aprile 2017 e sottoscritto in pari data, nella controversia insorta con MOY GROUP SRL UNIPERSONALE, in dipendenza di domanda di arbitrato da quest’ultima proposta in data 3 agosto 2016 avverso il provvedimento di sospensione deliberato in proprio danno (quale consorziato) dal Consorzio CONAC in data 21.4.16, già sospeso in via cautelare dal Tribunale di Latina in data 5.7.16, lodo che: 1) aveva dichiarato non doversi pronunciare sulla domanda di accertamento della validità del regolamento consortile del 21.3.16; 2) aveva accertato e dichiarato la invalidità della delibera di sospensione e successiva comunicazione del Consiglio Direttivo CONAC 2000 in data 21 aprile 2016, annullando per l’effetto tali atti; 3) aveva reintegrato MOY GROUP SRL nel godimento dei diritti ad essa spettanti nella sua qualità di consorziata di CONAC 2000 dalla data del 22 aprile 2016 al 13 ottobre 2016; 4) aveva accertato che CONAC 2000 nonché Cerasoli Daniele, Minardi Giorgio e



Petrucci Luigi avevano cagionato alla Moy Group SRL un danno pari a complessivi Euro 25.979,15 e, per l'effetto, li aveva condannati, in solido tra loro, a pagare detta somma in favore della istante Moy Group SRL a titolo di risarcimento; 5) aveva condannato CONAC 2000 , unitamente a Cerasoli Daniele, Minardi Giorgio e Petrucci Luigia alla rifusione delle spese di lite in favore di Moy Group SRL quantificate in Euro 5.000,00 per onorari oltre accessori di legge; 6) ha stabilito in via definitiva in Euro 10.879,97 oltre accessori di legge le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale , ponendole integralmente a carico dei resistenti in solido tra loro, ferma restando la solidarietà tra tutti questi e la MOY GROUP SRL verso il Collegio per il pagamento del detto importo; 7) ha condannato CONAC 2000 , unitamente a Cerasoli Daniele, Minardi Giorgio e Petrucci Luigi in solido tra loro a rimborsare a Moy Group SRL le somme da essa anticipate per le spese di funzionamento ed altresì a pagare ai componenti del Collegio Arbitrale la differenza ancora dovuta.

§1.2 - Le parti appellanti , dopo aver ricostruito la vicenda in fatto e dedotto che il provvedimento cautelare ex art. 700 CPC era stato riformato dal Tribunale di Latina in sede di reclamo ex art. 669 terdecies CPC in data 1.4.17 del quale il lodo (emesso il 5.4.17) non aveva tenuto conto nonostante la formale comunicazione, formulavano i seguenti motivi di impugnazione.

A) Con il primo motivo – intitolato “*carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione*” – gli appellanti lamentano che vi sarebbe assoluta carenza di motivazione in ordine alla “genericità” delle contestazioni formulate con la delibera consortile del 21.4.16, in quanto non dice espressamente quali siano le ragioni di tale genericità e richiamano le dette contestazioni unitamente a quella relativa alla dichiarazione antimafia richiesta e non prodotta da Moy Group, precisando che tale inottemperanza aveva determinato un grave danno al Consorzio che, per tale motivo si vedeva costretto ad allontanare il socio.

Aggiungono gli appellanti che la motivazione del lodo sarebbe carente perché non ha determinato il motivo per il quale tale contestazione non poteva essere posta a base della disposta espulsione; che sarebbe inesatta la considerazione a pag. 7 del lodo in



ordine al mancato pagamento delle quote consortili quale primo motivo della disposta sospensione del socio, atteso che la Moy Group aveva provveduto al pagamento a settembre 2016 ma con riferimento agli arretrati ad arbitrato già iniziato sicchè vi era stata una tardiva sanatoria.

B) Con il secondo motivo – intitolato “*sulla quantificazione presunto danno patito da Moy Group SRL*” ed articolato, a sua volta, in più doglianze– gli appellanti deducono la contraddittorietà del lodo sul punto della quantificazione in quanto fa direttamente riferimento alla perizia di parte della società istante, senza alcun ulteriore analisi ed approfondimento e dichiarando non utilizzabile la prova addotta circa la dichiarazione presentata da Foglietti Fabrizio che “smontava completamente tutto l’assunto risarcitorio della ricorrente” .

Aggiungono gli appellanti che il Collegio arbitrale aveva, invece, tenuto conto delle prove documentali della controparte, come la relazione del rag. Tramentozzi , con conseguente contraddittorietà di valutazione e motivazione del lodo impugnato così avallando la precostituzione della vicenda artatamente realizzata da Moy Group che aveva prodotto fatture e documenti non supportati da nessun elemento probatorio se non la relazione del consulente di parte.

Lamentano, ancora, gli appellanti che “la disparità processuale è lampante ed assoluta” per avere il Collegio Arbitrale ritenuto valida la prova documentale prodotta dalla Moy Group e , invece, non attendibile la prova documentale della testimonianza del Foglietti che, spiegano gli appellanti, dimostra la riconducibilità (almeno in parte) dei danni subiti dalla Moy Group ad un fatto esterno/estraneo al ritardo della messa a disposizione della gru, sicchè il Collegio Arbitrale avrebbe dovuto quanto meno ridurre la misura del risarcimento tenendo conto dell’incidenza di questo altro fattore causale, invece di ridurlo solo in termini di giorni dal 27.5.16 al 5.6.16.

Ancora, gli appellanti si dolgono che il Collegio ha ritenuto provato l’”an” costituito dal pagamento delle penali da parte della Moy Group senza che vi fosse prova di tale effettivo pagamento, sicchè si configurerebbe un ingiustificato arricchimento per somme mai sborsate e per un ipotetico presunto danno futuro.



Lamentano, infine, gli appellanti che il Collegio non avrebbe determinato e/o specificato le modalità di calcolo delle penali in relazione alle cui somme vi è incertezza assoluta che non consente all'appellante il vaglio sulle modalità seguite né avrebbe detto come ha proceduto al calcolo del quantum dovuto per ciascuna di questi importi non ricavabili dai documenti in atti, come in particolare le scorte che andavano provate per testimoni.

Concludono, quindi, gli appellanti che il Collegio “in maniera del tutto illegittima, semplicemente valendosi del ragionamento induttivo” ha ritenuto riconducibile al provvedimento di sospensione della qualità di consorziato la circostanza che la Moy Group aveva sofferto la perdita di 5 clienti, mentre avrebbe dovuto procedere con attività istruttoria per mezzo delle testimonianze, le uniche cioè prove che potevano confermare il collegamento causale.

C) Con il terzo motivo – intitolato “*mancata valutazione ordinanza emessa dal Tribunale di Latina*” – gli appellanti lamentano che il Collegio Arbitrale – pur informato – non ha tenuto conto della ordinanza con la quale, in sede di reclamo, il Tribunale di Latina ha riformato la precedente ordinanza, deducendo che tale decisione era intervenuta quando la fase dibattimentale era conclusa sicchè il Collegio avrebbe dovuto riaprire – vista la fondamentale importanza che investiva tale determinazione sul lodo in essere – il dibattimento per assumere tale ordinanza al fine di valutarne l'incidenza nella decisione in essere.

Aggiungono gli appellanti che il Collegio ha invece ignorato tutto ciò ed il lodo impugnato contiene gravi discordanze rispetto alla decisione assunta dal Tribunale di Latina in sede di reclamo, investendo tale decisione anche la capacità giuridica di Moy Group di agire in sede anche arbitrale.

D) Con il quarto motivo - intitolato “*carezza di legittimazione passiva dei membri del consiglio direttivo per mancata sottoscrizione della clausola compromissoria*” – gli appellanti, riportata testualmente la clausola compromissoria, deducono che i singoli soci non possono essere chiamati in



proprio su questioni relative ad un altro socio e che il singolo socio può chiamare nel lodo arbitrale il consorzio, l'organo direttivo (come figura giuridica) e il liquidatore e non, quindi, i singoli soci ancorchè membri, non avendo essi sottoscritto alcuna clausola in tal senso.

E) Aggiungono gli appellanti che il Collegio Arbitrale avrebbe errato nel ritenere la responsabilità dei soci (in proprio quali membri dell'organo direttivo) sulla base dei principi del mandato, richiamando sentenze ampiamente superate dalla giurisprudenza, e che i membri del direttivo, adottando il provvedimento di espulsione, si erano limitati a dare esecuzione ad una decisione in tal senso assunta dall'assemblea, senza poter esprimere alcuna discrezionalità.

§1.3 - Ciò premesso, gli appellanti hanno formulato le conclusioni sopra riportate.

Si è costituita MOY GROUP SRL, che ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, attesa l'applicabilità della nuova disciplina di cui all'art. 829 c.p.c., che subordina la impugnabilità del lodo per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia ad una esplicita manifestazione di volontà delle parti nella clausola compromissoria, nella specie assente; la società resistente ha altresì dedotto la nullità dell'impugnazione per genericità e mancata specificazione dei capi impugnati nonché l'infondatezza nel merito; ha proposto, poi, istanza per la correzione di errore materiale con riferimento al capo sulle spese di lite.

In data 14 gennaio 2020, per via telematica, le parti appellanti nell'allegare memoria di costituzione di nuovo ed ulteriore difensore, hanno chiesto disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Minardi Giorgio ai sensi dell'art. 331 CPC, deducendo che: 1) si tratta di parte contumace presente nel giudizio arbitrale; si tratta di parte condannata in solido con gli altri convenuti; 3) la sua posizione è dipendente dall'accertamento in questa sede di impugnazione.

In tale atto difensivo gli appellanti hanno altresì invocato la invalidità, inefficacia e nullità del lodo in ragione di argomenti – che svolgono – relativi alla composizione del collegio arbitrale, anche con riferimento ad ipotesi di doveri di astensione da parte dei componenti.



All'udienza del 16 gennaio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione, concedendosi alle parti termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Nelle more è entrato in vigore l'art. 83 D.L. n. 18/20 - recante misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) – intervenendo – per quanto qui di interesse - sui termini processuali nel seguente modo:” *1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo....”.*

La sospensione dei termini sopra indicata è stata, poi, prorogata dall'art. 36 D.L. n. 23/20, convertito in L. n. 40/20, che – per quanto qui di interesse - ha così disposto: “ *...Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020”.*

Durante il periodo di sospensione dei termini – segnatamente in data 16.3.20 - MoyGroup depositava comparsa conclusionale, eccependo preliminarmente l'infondatezza della richiesta integrazione del contraddittorio nonché la inammissibilità, per novità, degli altri argomenti dedotti dai nuovi difensori.

Le parti hanno poi depositato i rispettivi atti difensivi finali all'esito della scadenza del ricordato periodo di sospensione.



Segnatamente, MOY GROUP in data 18.5.20 ha depositato in via telematica nuova comparsa conclusionale con la quale ha reiterato quanto già argomentato nella comparsa depositata il 16.3.20.

CONAC , CERASOLI e PETRUCCI , in data 19.5.20, hanno depositato in via telematica la comparsa conclusionale, con la quale hanno chiesto "...disporre l'integrazione del contraddittorio nei riguardi del sig. Giorgio Mainardi ed accogliere le conclusioni di cui all'atto di appello, da intendersi qui integralmente riprodotte, e comunque accertare e dichiara l'inesistenza o, in subordine, l'invalidità o inefficacia del lodo oggetto di impugnazione".

Le parti impugnanti hanno poi depositato per via telematica in data 4.6.20 memoria di replica, riportandosi ai precedenti atti difensivi.

La parte resistente Moy Group ha depositato per via telematica memoria di replica in data 5.6.20, con la quale ha eccepito – tra l'altro - e la tardività di alcuni rilievi formulati dalle parti impugnanti in sede di comparsa conclusionale – così giustificando l'allegazione di copia dei verbali relativi al procedimento arbitrale ed ha altresì sollevato questione di tardività dell'impugnazione del lodo.

§2 – Va, in primo luogo, affrontata la questione relativa alla tardività dell'impugnativa del lodo, per quale non è necessaria alcun ulteriore contraddittorio tra le parti, in ragione della rilevabilità d'ufficio della stessa, senza che assuma rilievo il disposto di cui all'art. 101 comma 2 CPC.

Secondo Moy Group alla data della notifica dell'impugnazione (16.8.17) è decorso il termine di 90 giorni ex art. 828 CPC, decorrente dalla notifica del lodo avvenuta il 2.4.47.

L'eccezione è destituita di fondamento, essendo erroneo il presupposto secondo il quale per il notificante (e quindi per la tempestività della notifica) ha rilievo la data di consegna al destinatario: è sufficiente al riguardo richiamare la pronuncia n. 447/02 della Corte Costituzionale che ha sancito il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, secondo cui "l'atto notificato a mezzo servizio postale si perfeziona, per il notificante nel momento in cui lo stesso viene affidato nelle mani dell'organo deputato alla consegna, mentre per



destinatario al momento della ricezione dell'atto".

Ebbene, nel caso in esame la consegna per la notifica è avvenuta a cura degli appellanti in data 21.7.17, mentre la ricezione (ex art. 140 CPC) invocata da parte resistente è avvenuta in data 16.8.17, dopo un primo tentativo di notifica effettuato in data 11.8.17.

E' evidente, allora, che il termine di 90 giorni decorrente dal 24.4.17 e scadente al 24.7.17 è stato rispettato dal CONAC ; per Cerasoli e Petrucci – peraltro – la questione neppure si pone ,non essendo stati destinatari della notifica del lodo, come riconosciuto dalla stessa resistente.

Sempre in via preliminare devono essere esaminate altre questioni – nuove – proposte dagli appellanti per mezzo della memoria depositata in via telematica il 14.1.20, solo formalmente finalizzata a comunicare la presenza , nel collegio difensivo, di altri due procuratori e nella sostanza contenente, appunto, nuovi profili di doglianza che, come tali, sono preclusi.

Tali doglianze, peraltro, sono state ribadite nella comparsa conclusionale depositata il 19.5.20 e avverso le stesse ha resistito Moy Group.

§2.1 – **Integrazione del contraddittorio**

La prima questione riguarda l'invocata integrazione del contraddittorio nei confronti di Minardi Giorgio, che con il lodo qui impugnato è stato condannato – unitamente a Cerasoli e Petrucci , in solido tra loro – al risarcimento del danno, nonché alla rifusione delle spese ed al versamento delle spese di funzionamento del collegio arbitrale (in quest'ultimo caso in solido con Moy Group e Conac).

Posto che la questione potrebbe essere anche rilevabile d'ufficio, ritiene la Corte che non sussistono i presupposti per detta integrazione nei confronti di una parte che non ha proposto impugnazione avverso il lodo oggetto di giudizio.

In primo luogo, va evidenziato che nei confronti del Minardi – rimasto contumace durante il procedimento arbitrale al pari di Petrucci e Cerasoli, come affermato dal Collegio arbitrale che, evidentemente, ha verificato la ritualità della notifica – il lodo è ormai divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione.



Va, sin da subito, precisato che il rapporto di coobbligato rende del tutto scindibile la sua posizione, non dipendendo la sua responsabilità da quella di un altro coobbligato: la sua posizione, infatti, risulta autonoma rispetto agli altri componenti dell'organo amministrativo ed al CONAC ex art. 1710 C.C. e comunque per le ragioni che sono state espresse dal lodo, sulle quali il Collegio poi dirà nel delibare sul punto D) dell'impugnazione.

Dunque, non vi sono i presupposti di cui all'art. 331 CPC.

Né, peraltro, deve procedersi ai sensi dell'art. 332 CPC, tenuto conto che, come già evidenziato, l'impugnazione per il Minardi è ormai preclusa.

Da ciò consegue che non vi può essere – neppure – un problema di contrasto di giudicati, atteso che la posizione definitiva per il Minardi è dipendente dalla sua scelta di non proporre impugnazione.

Non opera, peraltro, in questa sede l'art. 816 quater CPC – sulla cui corretta applicazione durante la procedura arbitrale non vi sono doglianze – atteso che nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale si applicano gli istituti e le regole del processo ordinario di cognizione in appello, laddove manchi una disciplina specifica del mezzo d'impugnazione (Cass. 13927/19; Cass. n. 3229/12).

§2.2 - Violazione dell'art.51 c.p.c ed obbligo di astensione.

Secondo gli appellanti i tre componenti del collegio arbitrale (due nominati dalle parti ed uno dalla CCIAS) non erano imparziali in quanto avevano già emesso altro lodo tra le medesime parti e, anche per questo motivo, erano titolari di un credito nei confronti degli odierni appellanti (rectius del solo CONAC) sì da determinare un obbligo di astensione (ed un conseguente diritto alla ricusazione, come indicato nella comparsa conclusionale di CONAC) rimasto inadempito.

La doglianza, oltre che tardivamente proposta con l'atto difensivo sopra indicato (e reiterata nella comparsa conclusionale) e non con l'originario atto di impugnazione, è comunque inammissibile oltre che infondata.

Va, infatti, ricordato che la violazione delle modalità di nomina degli arbitri ex art. 829 nn. 2 e 3 CPC (nelle cui fattispecie va necessariamente ricondotta la doglianza



non meglio individuata dagli impugnanti) è questione che deve essere tempestivamente proposta in via di eccezione nel giudizio arbitrale (v. Cass. n. 6425/06: “A norma dell'art. 829 cod. proc. civ., il difetto di "potestas iudicandi" del collegio arbitrale può essere rilevato anche d'ufficio, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nell'ambito del procedimento arbitrale, soltanto qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria, mentre, in tutti gli altri casi - e, cioè, nelle ipotesi di nomine avvenute con modalità diverse da quelle previste dalle parti o, in difetto, dal codice di rito civile - l'irregolare composizione del collegio decidente può costituire motivo di impugnazione soltanto quando essa sia stata già denunciata nel corso del giudizio arbitrale”).

Inoltre, va richiamato il condivisibile principio secondo il quale nel procedimento arbitrale, l'esistenza di situazioni di incompatibilità, idonee a compromettere l'imparzialità dei componenti del collegio, dev'essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell'art. 815 c.p.c., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validità del lodo, le situazioni d'incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione, che, ove non si traducano in una incapacità assoluta all'esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere mediante l'impugnazione per nullità, attesa l'ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la lettera dell'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., che circoscrive l'incapacità ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 812 c.p.c. (v. Cass. n. 20558/15).

Tali considerazioni hanno carattere assorbente ed esimono la Corte dal dover deliberare in ordine sia alla presenza del terzo componente (il Presidente) a garanzia dell'imparzialità, sia alla riconducibilità, allo stesso CONAC, di detta nullità per aver esso stesso nominato l'arbitro con il quale oggi afferma sussistono rapporti di dare/avere.

§2.3 - **Violazione delle norme concernenti la nomina del Collegio.**

Ultimo profilo di doglianza allegato alla citata costituzione di nuovo difensore - ribadita nella comparsa conclusionale - ha per oggetto la nomina del Collegio



arbitrale, non rispettosa – secondo i ricorrenti – delle modalità previste dall'art. 7 del regolamento della Camera di Commercio , atteso che la controversia non era binaria (bensì involgente una pluralità di parti) per cui tutti gli arbitri dovevano essere nominati dalla Camera di Commercio.

Anche questo motivo – da qualificarsi come proposto ex art.829 n.2 c.p.c., visto che il n. 3 della stessa norma si riferisce alla carenza dei requisiti soggettivi di capacità a svolgere l'incarico di arbitro – risulta innanzitutto tardivo, perché non contenuto nell'originario atto di impugnazione.

Detto motivo è, comunque, inammissibile per plurimi profili.

In primo luogo va richiamato quanto già sopra evidenziato: il vizio di nullità relativo alle modalità di nomina degli arbitri deve essere stato oggetto di specifica e tempestiva eccezione nel procedimento arbitrale, per poi poter essere commutata in motivo di gravame che pur sempre su quelle stesse allegazioni può essere proposto (v. Cass.. n. 10832/95).

Dunque, anche la questione relativa alla conformità della composizione del collegio arbitrale alle previsioni di cui al regolamento della Camera di Commercio non si sottrae all'ordinaria disciplina dell'arbitrato e può essere sollevata davanti al giudice dell'impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 829 n. 2 cod. proc. civ. solo se sia stata dedotta nel corso del giudizio arbitrale (v. Cass. n. 5965/08; Cass. n. 17599/03).

Nel caso in esame CONAC non ha mai proposto tale questione , mentre Petrucci e Cerasoli – pur ritualmente coinvolti nel giudizio arbitrale – sono rimasti contumaci, con tutte le conseguenti preclusioni e decadenze maturate, non superabili dalla loro odierna impugnazione. Peraltro, il Collegio Arbitrale ha stigmatizzato la condotta del Cerasoli che, quale legale rappresentante del Consorzio, ha partecipato a tutte le adunanze del procedimento, così confermando la piena conoscenza della procedura arbitrale e, quindi, anche della composizione del Collegio, senza però costituirsi in giudizio, così rinunciando a proporre la necessaria tempestiva eccezione.

Tali considerazioni, pertanto, hanno carattere assorbente ed esimono il Collegio dal deliberare in ordine alla detta doglianza.

Residua ,a questo punto, la questione che solo con la comparsa conclusionale PETRUCCI e CERASOLI hanno proposto: sostengono gli impugnanti di non aver



ricevuto mai alcuna comunicazione circa l'azione intrapresa da MOY GROUP, sicchè non esisterebbe nei loro confronti al giudizio arbitrale.

Il motivo è inammissibile sotto il duplice profilo della novità della questione, con violazione della specificità dell'impugnazione di cui si è già detto nonché della carenza di elementi probatori in contrasto con quanto emergente dal lodo stesso, ove (v. pag. 12) si afferma la ritualità della domanda introdotta anche nei loro confronti “come dimostrato dalle ricevute di ritorno depositate in atti”, tenuto pure conto del mancato deposito degli atti relativi al procedimento arbitrale.

Era, dunque, onere degli impugnanti indicare ed allegare atti e documenti idonei a fornire contro-argomentazioni rispetto a quanto risultante dal lodo, sicchè il mancato adempimento di tale onere conduce alla pronuncia di inammissibilità, che ha carattere assorbente ed esime il Collegio dal dover deliberare in ordine alla utilizzabilità o meno della copia dei verbali relativi alla procedura arbitrale, depositati da Moy Group nella memoria depositata in data 5.6.20, in replica alle deduzioni formulate su questo punto dagli impugnanti con la loro comparsa conclusionale.

Infine, inammissibile è pure la questione adombrata nella comparsa conclusionale degli impugnanti riguardo la natura dell'arbitrato che da irrituale (soluzione concordata dalle parti) sarebbe stato poi dal collegio trasformato in via discrezionale in irrituale.

A parte la novità della questione e la genericità delle allegazioni, la prospettazione risulta inammissibile anche per la netta contraddittorietà con quanto posto a fondamento della stessa impugnazione, che ha ormai cristallizzato – come si è già volte evidenziato – i motivi di devoluzione alla Corte anche per quanto riguarda le allegazioni poste a fondamento della stessa.

§ 2.4 – Ciò posto, deve ora delibarsi in ordine ai motivi di impugnazione del lodo originariamente proposti.

A tale scopo ritiene preliminarmente il Collegio di dover accertare quale sia la disciplina applicabile alla fattispecie, in ragione delle modifiche normative intervenute con l'art. 24 del d. lgs. n. 40 del 2006, per effetto delle quali



l'impugnazione del lodo per violazione delle regole relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. Ed invero, benché l'art. 27, comma 4, del citato decreto preveda che le nuove disposizioni relative alle impugnazioni del lodo si applicano ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato sia stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (2 marzo 2006), tuttavia l'interpretazione dell'art. 829, terzo comma, c.p.c. ha dato luogo a contrastanti soluzioni giurisprudenziali, tanto da rendere necessario l'intervento delle Sezioni Unite della Corte Suprema, che si è pronunciata con la sentenza n. 9286 del 2016; con tale sentenza la Corte, dopo aver affermato che a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo il 2 marzo 2006 si applica l'art. 829, comma 3, c.p.c., come modificato dall'art. 24 d.lgs. n. 40 del 2006 con la previsione che «l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge», si è domandata quale sia la "legge" la cui espressa previsione può rendere ammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale anche «per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia», individuando i tre requisiti che la connotano; deve trattarsi, in primo luogo, di una legge diversa dallo stesso art. 829 comma 3 c.p.c., che esclude l'impugnabilità del lodo arbitrale per violazione delle norme di diritto sostanziali ma ammette che a questa esclusione possano derogare altre norme di legge o la volontà delle parti; in secondo luogo, di una legge che disciplini la convenzione di arbitrato, perché è quella convenzione a definire, anche per volontà delle parti, i limiti di impugnabilità del lodo; infine, deve trattarsi della legge vigente nel momento in cui la convenzione di arbitrato viene stipulata, perché è solo la legge vigente in quel momento che può ascrivere al silenzio delle parti un significato normativamente predeterminato.

La predetta sentenza ha tuttavia preso in esame l'ipotesi in cui la convenzione era stata stipulata anteriormente all'entrata in vigore delle nuove norme, senza successive modifiche ad opera delle parti.

Nel caso in esame, lo statuto risulta aggiornato e definito in data 14.9.15, sulla base dell'assemblea straordinaria del 23.4.15 (v. doc. 2 MoyGroup), con la conseguenza che non possono insorgere dubbi in ordine alla disciplina applicabile.

Ne consegue che in forza dell'intervento integrativo alla entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, il lodo arbitrale, pronunciato su domanda del 2016, nel vigore della



nuova disciplina, non è soggetto a impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, quali quelle dedotte dal Consorzio; onde l'inammissibilità dell'impugnazione per tutti i profili che attengono, appunto, al merito quali emergono alle lettere A) e B) sopra esplicitate.

In ordine, poi, alla motivazione del lodo arbitrale impugnato, la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'"iter" logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale; deve essere, cioè, di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi e quindi da tradursi in sostanziale mancanza della motivazione (v. Cass. n. 1258/16; Cass. n. 11895/14).

Tale situazione è da escludersi nel caso in esame, atteso che nelle pagg. 6/8 del lodo, il collegio arbitrale ha espressamente preso posizione sia con riguardo alla questione della genericità delle contestazioni (esaminando il testo del provvedimento), sia con riferimento all'onere probatorio (ritenuto non soddisfatto) a carico del consorzio, formulando un ragionamento logico-giuridico che, nel merito, non può essere – appunto – riesaminato in questa sede.

In sostanza, il Consorzio, censurando l'operato del collegio arbitrale, in ordine alla specificità o meno delle contestazioni nonché alla fondatezza o meno delle stesse nei riguardi dell'odierna resistente, svolge delle contestazioni sul merito della decisione arbitrale, che non possono avere ingresso nel procedimento di impugnazione del lodo, non essendo consentito al giudice dell'impugnazione del lodo sindacare gli errori di apprezzamento degli arbitri (Cass. n. 16439 del 2002).

Eguale deve dirsi con riguardo alla quantificazione del danno formulata sulla base di una perizia di parte offerta dalla Moy Group.

Il lodo, si ripete, non è soggetto a impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, quali quelle dedotte dal consorzio impugnante ed il controllo invocato dal consorzio non può avere – in ogni caso - ad oggetto un riesame dei fatti della causa, neppure in via di controllo sull'adeguatezza e congruità dell'iter argomentativo seguito dall'arbitro.

Giova, infatti, ricordare il condivisibile principio secondo il quale “la valutazione dei



fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo (v. Cass. n. 17097/13), con la precisazione – già ricordata sopra – che “in tema di giudizio arbitrale, la valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere denunciata quale vizio di nullità del lodo, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ai sensi dell'art. 829, n. 5, in relazione all'art. 823, cod. proc. civ., essendo tale vizio ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'“iter” del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la “ratio” della decisione adottata” (v. Cass. SU n. 24785/08).

Tali considerazioni devono estendersi anche alle contestazioni dell'impugnante circa il riconoscimento e la quantificazione del danno rivendicato da parte oggi appellata.

Infine, le sopra riportate doglianze non risulta fondate neppure sotto il profilo della violazione del contraddittorio tra le parti.

Sul punto devono richiamarsi i condivisibili principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale in tema di arbitrato, qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio, posto dall'art. 101 cod. proc. civ., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell'istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse.(Cass. n. 10809/15).

E' stato anche precisato che quando non siano state fissate le regole procedurali, gli arbitri del giudizio arbitrale possono regolare il procedimento nel modo ritenuto più opportuno purché, come è espressamente stabilito dall'art. 816 cod. civ., sia rispettato il principio del contraddittorio e, perciò, consentito alle parti il dialettico svolgimento delle rispettive deduzioni e controdeduzioni, nonché la collaborazione



nell'accertamento dei fatti mediante il reperimento delle prove e la confutazione di quelle avversarie ,così da contribuire al convincimento del giudice non solo nel momento iniziale del processo, ma anche nel corso del procedimento. Tutto ciò premesso, la garanzia dell'effettiva attuazione del principio del contraddittorio non contempla la necessità dell'ammissione di una prova testimoniale, della riconvocazione del consulente tecnico a chiarimenti e della fissazione di una nuova udienza per discutere detti incumbenti probatori, in quanto il giudizio preventivo sull'ammissibilità e sulla rilevanza delle prove richieste deve essere ispirato ad esigenze di razionalità e di economia processuale rientranti nella valutazione discrezionale del giudice (Cass. n. 11936/01).

Ne consegue che nel caso in esame nulla di tutto ciò è stato specificamente allegato o provato da parte dei ricorrenti sicchè il lodo arbitrale non risulta aver risolto questioni estranee alla materia del contendere o non sottoposte alla valutazione delle parti.(v. Cass. n. 23325/18).

Uno specifico profilo di doglianza, poi, è stato articolato lamentando la mancata considerazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Latina in sede di reclamo avverso il provvedimento ex art. 700 CPC emesso ante causam dal medesimo Tribunale e dal quale ha preso origine il giudizio arbitrale oggetto dell'odierna impugnazione.

Va, preliminarmente, evidenziato che questo profilo non può essere esaminato come contestazione della scelta del collegio arbitrale di utilizzare i soli argomenti della ordinanza cautelare del Tribunale di Latina e non anche quelli contenuti nel provvedimento di reclamo che, successivamente, ha revocato il primo provvedimento d'urgenza, per tutte le ragioni già sopra espresse.

Pertanto, non è neppure configurabile la violazione del disposto di cui all'art. 829 comma 1 n. 8 CPC, atteso che non trattasi né di sentenza né di provvedimento con efficacia di giudicato, non avendo affatto l'ordinanza collegiale EMESSA in sede di reclamo cautelare l'idoneità a definire in modo incontrovertibile il punto in discussione così come richiesto – evidentemente – dalla citata norma.

§3 – Carenza di legittimazione passiva dei membri del consiglio direttivo per mancata sottoscrizione di clausola compromissoria.



La questione riguarda – come si è già sopra evidenziato – solo gli odierni appellanti Petrucci e Cerasoli.

Con la comparsa conclusionale depositata il 19.5.20 gli originari impugnanti affrontano la posizione di Petrucci e Cerasoli anche sotto il profilo dell'illegitima composizione del collegio (come sopra già evidenziata e deliberata), ponendo quale (ulteriore) presupposto la tesi secondo la quale essi non sono mai entrati a far parte del giudizio arbitrale perché mai raggiunti da comunicazione della domanda di Moy Group e, di conseguenza, il procedimento è avvenuto fino alla deliberazione finale in contumacia, sebbene quest'ultimo profilo non sia mai stato dichiarato dal collegio arbitrale.

A parte l'irrelevanza di quest'ultimo aspetto – atteso che detta dichiarazione ben può avvenire, anche per implicito, nella pronuncia finale che chiude il procedimento - va segnalato ancora una volta che, in aperta violazione del contraddittorio nonché del divieto di “nova” ed in contraddizione con quanto esposto anche nella memoria di costituzione di nuovo difensore sopra richiamata, Cerasoli e Petrucci non hanno mai posto in discussione la loro qualità di “parte” nel giudizio arbitrale (nel quale non si sono costituiti e, pertanto, hanno rinunciato a nominare propri arbitri). In particolare, tale questione non ha costituito oggetto di doglianza nell'atto di impugnazione del lodo e, di certo, non può essere oggi sollevata d'ufficio da questa Corte.

Quanto alla legittimazione passiva di Petrucci e Cerasoli si osserva quanto segue.

Il collegio arbitrale ha affrontato già la questione , nuovamente devoluta a questa Corte, affermando che, in primo luogo, la clausola compromissoria è estesa al contenzioso tra il consorziato e l'organo amministrativo del consorzio (organo costituito dalle tre persone fisiche convenute nel giudizio arbitrale) e che l'eccezione di incompetenza degli arbitri doveva essere fatta valere ex art. 817 CPC tempestivamente, adempimento non eseguito stante la contumacia dei tre amministratori.

A fronte di tale motivazione, l'odierna impugnazione è articolata sul presupposto che la clausola non può riguardare i rapporti tra soci ma solo l'organo direttivo quale “figura giuridica” e che la mancata eccezione di incompetenza non sana la nullità prodottasi.

Il motivo di doglianza è infondato.



Va, sul punto, richiamato il condivisibile orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (v, Cass. 26 febbraio 2000 n. 2814, cit.) secondo la quale la prospettazione della parte che si dolga dell'eccesso di potere degli arbitri per avere questi pronunciato al di fuori dei limiti della clausola compromissoria, riconducibile alla previsione di cui all'art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, è soggetta, nella sua deducibilità, alla preclusione posta dall'art. 817 c.p.c.;, precisando però che trattavasi di una fattispecie in cui "la ritualità dell'arbitrato, non era stata in alcun modo revocata in discussione nel contesto del procedimento arbitrale". Ossia, se le parti concordano sul fatto che la composizione della lite è stata devoluta ad arbitri e se la procedura per arbitrato rituale ha avuto corso fino alla pronuncia del lodo senza che in quella procedura sia stata sollevata l'eccezione di incompetenza di cui all'art. 817 c.p.c., non può più una parte far valere la nullità del lodo (ex art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4) dolendosi del fatto che erroneamente il collegio arbitrale abbia ritenuto rituale l'arbitrato laddove la clausola compromissoria, correttamente interpretata, faceva invece riferimento ad un arbitrato irrituale; ne' potrebbe dolersi del fatto che il lodo sia stato pronunciato fuori dei limiti del compromesso.

Il precetto dell'art. 817 c.p.c. non trova applicazione, allora, solo allorquando la parte (che poi si duole della incompetenza degli arbitri) ha contestato da sempre l'instaurazione della procedura arbitrale e, quindi, la devoluzione della controversia ad arbitri, sicchè non abbisogna di formalizzare la relativa eccezione avendo già espressamente rifiutato di parteciparvi.

Tale parte, dunque, non subisce la preclusione posta da detta disposizione e ben può adire il giudice ordinario perché accerti che il lodo, comunque emesso pur in mancanza di clausola compromissoria, sia inefficace nei suoi confronti ossia tamquam non esset.

Nella specie, però non ricorre tale condizione autonoma e sufficiente, atteso che gli odierni impugnanti Cerasoli e Petrucci – rimasti contumaci durante il giudizio arbitrale – non hanno mai negato in radice che la lite fosse stata compromessa in arbitri né hanno mai dichiarato di non essere tenuti a partecipare ad una procedura arbitrale.

Anche , poi, a voler ritenere la contumacia come tacita negazione della compromettibilità ad arbitri della controversia, in ogni caso l'odierna doglianza è



infondata sotto tutti i profili.

In primo luogo, la clausola compromissoria deve essere interpretata – in mancanza di volontà contraria – in modo estensivo tenendo conto non del dato letterale o tecnico-giuridico, bensì della “causa petendi” indicata alla quale vanno ricondotte tutte le controversie ad essa connesse (v. Cass. n. 28011/19; Cass. n. 26553/18).

Nel caso in esame, la clausola compromissoria ha nettamente distinto tra la “causa petendi” relativa al rapporto associativo (controversia insorgenti tra il consorzio e i consorziati) e quella relativa al rapporto di mandato ex art. 2608 C.C. tra gli stessi consorziati e l’organo amministrativo.

La legittimazione passiva, peraltro, non può riferirsi a detto organo – collegiale composto da tre persone fisiche - come un “corpus” o entità giuridica a sé - bensì a ciascuno dei propri componenti, atteso che proprio il rapporto contrattuale di mandato è insorto tra i singoli consorziati e ciascuno dei membri del detto organo amministrativo.

A tale conclusione, peraltro, conducono tutte le norme applicabili: ai sensi dell’art. 38 C.C. – se il consorzio è qualificabile, in assenza di indicazioni in senso diverso da parte degli appellanti – la responsabilità (in solido con il consorzio stesso) è a carico di chi ha agito in nome e per conto del consorzio anche nei confronti dei singoli consorziati in ragione, appunto, del rapporto contrattuale esistente.

A seguito, infatti, dell’incarico ricevuto da ciascuno di essi è scaturita una responsabilità nella gestione proprio del rapporto associativo (v. Cass. n. 258/08) e la responsabilità non può che essere solidale per aver essi concorso nella decisione (v. Cass. n. 1602/19).

Tale interpretazione, del resto, è confermata anche dal parallelo richiamo ai rapporti tra consorziati e “liquidatore”, a conferma che nella clausola si è voluto inserire tutta la tipologia di controversie collegate a rapporti di mandato per la gestione (anche in via di liquidazione) del consorzio e, quindi, dello scopo comune.

Alla luce di tali premesse, dunque, la clausola compromissoria coinvolge i rapporti contrattuali di mandato tra il singolo consorziato ed i suoi amministratori – risultando irrilevante che detto mandato venga poi esercitato attraverso una struttura collegiale – e, di conseguenza, l’inadempimento ad essi imputabile nell’esecuzione del



contratto di mandato, sicchè la controversia rientra appieno nella detta “causa petendi”.

D’altro canto il principio di collegialità riguarda la modalità di decisione e, quindi un piano diverso rispetto alla questione della responsabilità del singolo amministratore, come emerge anche dalle norme che regolamentano tali profili nel diritto societario (art. 2475 comma 3 C.C.; art. 2394 bis C.C.; art. 2476 C.C.) e che rappresentano senz’altro principi generali per mezzo dei quali valutare la condotta dei singoli componenti l’organo collegiale.

Ciò posto, anche la questione relativa all’accertamento della responsabilità è quanto meno in parte già delibata.

Residua, a questo punto, solo una precisazione: nel momento in cui i consorziati hanno deciso di predisporre un organo direttivo, hanno a quest’ultimo demandato un compito di controllare con potere discrezionale la rispondenza di certi fatti (in questo caso quelli oggetto di contestazione nei confronti della associata Moy Group) alle ipotesi statutariamente contemplate. Si tratta, quindi, di una valutazione della tutela dell’interesse in capo al consorzio rimessa in via esclusiva a quell’organo che, secondo il contratto sociale che lo prevede, è stato ritenuto idoneo alle valutazioni necessarie e non sostituibile da altri organi sociali.

Tale precisazione è necessaria al fine di escludere una interruzione del nesso di causalità (e quindi un profilo di non imputabilità) di fatto invocata da Cerasoli e Petrucci, secondo i quali i membri del direttivo si sarebbero limitati a prendere atto e dare attuazione ad una decisione dei soci già adottata: non risulta, infatti, in alcun modo che detto organo gestionale, deputato all’attuazione degli interessi del consorzio (e dei consorziati), fosse un mero “nudus minister”. Piuttosto, l’istituzione di tale organo di controllo doveva garantire, appunto, la verifica ultima (anche dopo l’assemblea dei consorziati) di tutte le condizioni per poter deliberare la disposta espulsione nei confronti dell’odierna resistente.

Tali allegazioni, piuttosto, confermano - quanto meno - l’assenza di diligenza nello svolgimento, da parte di tutti i membri del direttivo, dei compiti ad essi demandati dai consorziati.

Anche questo profilo, pertanto, non può essere accolto.



§4 – Nelle conclusioni della comparsa di costituzione di Moy Group è contenuta una istanza per la correzione di errore materiale che il collegio arbitrale avrebbe commesso nella parte dispositiva del lodo, laddove i convenuti vengono condannati al rimborso delle spese nella misura di Euro 5.000,00 in contrasto con la motivazione dove viene precisato che la restituzione delle spese è invece dovuta negli importi di Euro 10.879,31.

L'istanza è ammissibile (v. Cass. n. 20755/12) e risulta fondata.

Infatti, nella motivazione il collegio arbitrale ha chiaramente indicato i due importi (Euro 6.613,31; Euro 4.266,00) spettanti alla Moy Group a titolo di rifusione delle spese, distinte per le due diverse domande proposte e per le quali i convenuti sono risultati soccombenti.

E' evidente la svista contenuta nel dispositivo ove dette spese sono indicate nella misura di Euro 5.000,00, in luogo della sommatoria dei due importi sopra indicati e pari ad Euro 10.879,31, sicchè tale errore materiale nella collazione del lodo può essere corretto in questa sede.

§5 – Va, da ultimo, deliberato in ordine alla doglianza che gli appellanti hanno formulato nella comparsa conclusionale depositata il 19.5.20: segnatamente, ritengono gli appellanti che erroneamente il collegio arbitrale ha ritenuto come oggetto di rinuncia, da parte di MOY GROUP, la originaria domanda formulata da quest'ultima società con riferimento al regolamento consortile (questione poi risolta in altro lodo arbitrale).

L'interesse degli appellanti – che la Corte deve pure vagliare – risiederebbe nella incidenza di tale errore ai fini della determinazione delle spese della procedura arbitrale, atteso che la infondatezza di tale domanda di MOY GROUP avrebbe condotto certamente il Collegio Arbitrale alla reiezione della stessa, con conseguente reciproca soccombenza tra le parti e, quindi, diversa ripartizione delle spese di lite.

Rileva la Corte, ancora una volta, che la questione è, in primo luogo, nuova e come tale inammissibile, in quanto non devoluta con l'atto di impugnazione originario e, comunque, del tutto inconferente atteso che la reciproca soccombenza (secondo il



consolidati principi della giurisprudenza di legittimità) “può” condurre ad una compensazione totale o parziale delle spese di lite, ma di certo non può imporre ad una parte (anche solo parzialmente) vittoriosa di sopportare le spese della controparte soccombente, anche se solo parzialmente.

§ 6 – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 tenuto conto del valore della controversia nonché dei parametri medi, maggiorati però ex art. 4 comma 1 del citato DM, tenuto conto anche di quanto disposto dai commi 7 e 8 del medesimo articolo, nella misura del 30% in ragione del numero e della complessità delle questioni proposte sia nell’atto di impugnazione, sia nel corso del giudizio con gli atti difensivi già sopra citati sì da provocare un particolare impegno a carico della controparte risultata vittoriosa.

Competenza: Corte d' Appello

Valore della Causa: Da € 52.001 a € 260.000

Fase Compenso

Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.835,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.820,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.120,00

Fase decisionale, valore medio: € 4.860,00

Compenso tabellare (valori medi) € 13.635,00

Aumento del 30 %: € 4.090,50

Compenso tabellare con aumenti ex art. 4, comma 1 € 17.725,50

Le spese gravano sui ricorrenti, con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

Spettano, poi, IVA , CPA e rimborso per spese generali.

Trattandosi di procedimento di impugnazione introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall’art. 1 comma 17 L. n. 228/12.



Al riguardo deve ritenersi che la disposizione in parola — stante la sua evidente ratio di scoraggiare la proposizione di impugnazioni infondate, inammissibili od improcedibili mediante la previsione di un ulteriore versamento del contributo unificato — trova applicazione anche per i mezzi di gravame non previsti espressamente dall'art. 323 c.p.c. per i quali sia comunque previsto (come è pacifico nel caso di specie) il pagamento del contributo unificato al momento della iscrizione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 5826 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, così provvede:

- 1) Rigetta l'impugnazione proposta da CO.NA.C. 2000 – CONSORZIO NAUTICO, CERASOLI DANIELE e PETRUCCI LUIGI avverso il lodo arbitrale reso il 5.4.17 e sottoscritto in pari data;
- 2) Dispone che nel punto 5) del dispositivo del lodo, in luogo dell'importo "Euro 5.000,00", leggasi "Euro 10.879,31";
- 3) Condanna CO.NA.C. 2000 – CONSORZIO NAUTICO, CERASOLI DANIELE e PETRUCCI LUIGI, in solido tra loro, al pagamento, in favore di MOY GROUP SRL, delle spese del grado, liquidate in complessivi € 17.725,50, oltre IVA, CPA nonché rimborso per spese generali.
- 4) Dichiarà CO.NA.C. 2000 – CONSORZIO NAUTICO, CERASOLI DANIELE e PETRUCCI LUIGI tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002

Così deciso in Roma in data 11 giugno 2020.

Il Consigliere est.

Maria Delle Donne

Il Presidente

Roberto Gentile

(firma digitale)

